COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 13.12.2016
SWD(2016) 461 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

{COM(2016) 815 final}
{SWD(2016) 460 final}

Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto dell'iniziativa di revisione parziale del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

La proposta riguarda le norme UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in materia di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari e accesso dei cittadini economicamente inattivi a determinate prestazioni sociali.

In relazione alle **prestazioni per l'assistenza di lungo periodo** sono state individuate tre problematiche: i) la mancanza di chiarezza per i cittadini e le istituzioni; ii) la mancanza di chiarezza del quadro giuridico; iii) il rischio di perdere alcune prestazioni o di doppi pagamenti. Ne consegue che il coordinamento a livello transfrontaliero delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo non funziona in modo efficiente. Su 1,8 milioni di persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello in cui sono assicurate contro la malattia, 45 000 usufruiscono di prestazioni in natura e 35 000 di prestazioni in denaro. Nel 2020 il numero dei beneficiari transfrontalieri di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo aumenterà dell'11% rispetto al 2013 e del 28% nel 2030.

In relazione alle **prestazioni di disoccupazione** le problematiche riguardano: i) le divergenze nell'applicazione da parte degli Stati membri delle regole di totalizzazione; ii) l'esiguo numero di persone che esportano le loro prestazioni di disoccupazione; iii) il trattamento non uniforme delle persone disoccupate che risiedono in uno Stato diverso da quello in cui hanno lavorato in precedenza (lavoratori frontalieri e altri lavoratori transfrontalieri); iv) le norme insoddisfacenti in materia di rimborso. Ne conseguono un trattamento inefficiente delle prestazioni di disoccupazione, una ripartizione iniqua degli oneri finanziari e potenziali ostacoli al reinserimento delle persone disoccupate nel mercato del lavoro. Nel 2014 i lavoratori transfrontalieri disoccupati erano circa 91 700 (cifra stimata), di cui 53 800 lavoratori frontalieri, e sono stati registrati approssimativamente 25 000 casi di totalizzazione e 27 300 casi di esportazione.

In relazione alle **prestazioni sociali** le recenti sentenze pronunciate nelle cause C-140/12 *Brey*, C-133/13 *Dano* e C-308/14 *Commissione/Regno Unito* hanno chiarito che gli Stati membri possono scegliere di limitare la parità di trattamento per prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e per altre prestazioni di sicurezza sociale alle quali hanno diritto i cittadini economicamente inattivi nella misura consentita dalla direttiva sulla libera circolazione. Tale giurisprudenza non trova riscontro nel regolamento, dando luogo a una mancanza di trasparenza. Nel 2014 si contavano, secondo le stime, 3,7 milioni di cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi, di cui quasi l'80% trae diritti (di soggiorno e/o a prestazioni) da familiari economicamente attivi e pertanto può godere di un trattamento uguale a quello riservato ai familiari dei lavoratori nazionali. Il restante 20% risente dell'attuale mancanza di chiarezza e di trasparenza per quanto attiene al diritto di usufruire di prestazioni nello Stato ospitante.

In relazione all'esportazione di **prestazioni familiari** sono state individuate tre problematiche: i) la percezione di un'iniquità relativamente al potere d'acquisto comparativo delle prestazioni familiari esportate; ii) il rischio che le norme riducano per i genitori gli incentivi a lavorare e a condividere le responsabilità dell'educazione dei figli; iii) le difficoltà amministrative, in particolare a concedere determinate tipologie di prestazioni in base ai diritti derivati. Tale situazione comporta problemi per le autorità pubbliche e conseguenze potenzialmente negative per le famiglie in cui uno o entrambi i genitori lavorano in uno Stato membro diverso dallo Stato ove risiede il figlio. Nel 2013 è stato esportato, in media, l'1% delle prestazioni per figli a carico a favore di 506 mila bambini che vivono in uno Stato membro diverso.

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

L'iniziativa è finalizzata, nell'insieme, alla modernizzazione dei sistemi garantendo chiarezza giuridica, alla ripartizione giusta ed equa degli oneri finanziari tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti come pure alla semplificazione amministrativa e all'applicabilità delle norme.

Gli obiettivi specifici per le **prestazioni per l'assistenza di lungo periodo** sono i seguenti:

- istituire un regime stabile adeguato;
- garantire una ripartizione equa degli oneri tra gli Stati membri;
- fornire chiarezza giuridica e trasparenza per i cittadini, le istituzioni e le altre parti interessate.

Per le **prestazioni di disoccupazione** gli obiettivi perseguiti sono:
- assicurare un'applicazione uniforme e coerente delle regole di totalizzazione e di calcolo che rifletta il grado di integrazione di un lavoratore in uno Stato membro;
- garantire che i lavoratori mobili dell'UE siano tutelati quando cercano lavoro e si avvalgono delle opportunità di occupazione in un altro Stato membro;
- eliminare la distinzione tra i lavoratori frontalieri e altri lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda lo Stato in cui hanno diritto alle prestazioni, promuovendo al contempo il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- garantire che gli oneri finanziari connessi alle prestazioni di disoccupazione siano ripartiti tra gli Stati membri in proporzione al livello di contributi o di imposte percepiti e senza un meccanismo di rimborso;
- prevedere una cooperazione e un meccanismo di controllo sistematici e facilmente gestibili al fine di verificare il rispetto di diritti e obblighi da parte della persona disoccupata che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni.

Per le **prestazioni sociali** l'intento è:
- garantire chiarezza giuridica e trasparenza sui diritti dei lavoratori, delle persone in cerca di lavoro e dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi, compresa la misura in cui alle istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri è consentito limitare il principio della parità di trattamento per l'accesso alle prestazioni sociali.

In relazione alle **prestazioni familiari** si intende:
- garantire un collegamento chiaro e trasparente tra lo Stato membro che eroga le prestazioni familiari e i beneficiari;
- ridurre al minimo gli ostacoli o i disincentivi alla partecipazione costante dei genitori al mercato del lavoro;
- garantire che le prestazioni familiari siano liquidate nel modo più efficiente possibile.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?

Un coordinamento efficace ed efficiente deve tenere conto dei cambiamenti che avvengono nei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e in ambito sociale. Un'azione a livello dell'UE garantirà un'interpretazione e una protezione uniforme dei diritti dei cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari che non potrebbero essere conseguite dai singoli Stati membri.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

In relazione alle **prestazioni per l'assistenza di lungo periodo** sono state prese in considerazione due opzioni strategiche di carattere legislativo (con 2 sub-opzioni):
1. lo Stato membro competente eroga prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro e rimborsa il costo delle prestazioni in natura previste dallo Stato membro di residenza (secondo i vigenti principi relativi alle prestazioni di malattia, fornendo chiarimenti);
2. lo Stato membro di residenza eroga tutte le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo con rimborso da parte dello Stato membro competente 2a) senza alcun supplemento da parte dello Stato membro competente 2b) con detto supplemento.

Sono state scartate tre opzioni: 1) introdurre una clausola di salvaguardia; 2) attribuire allo Stato di residenza l'onere di erogare tutte le prestazioni per l'assistenza di lungo termine senza rimborso e 3) attribuire allo Stato membro competente il compito di erogare tutte le prestazioni per l'assistenza di lungo termine (esportazione).
L'opzione 1 è quella preferita per garantire l'applicazione stabile delle norme.

In relazione alle **prestazioni di disoccupazione** sono state prese in considerazione tre opzioni strategiche di carattere legislativo per garantire l'applicazione uniforme delle **regole di totalizzazione e di calcolo per le prestazioni di disoccupazione**:
1. la totalizzazione dopo un solo giorno di occupazione;
2. la totalizzazione dopo un periodo di a) un mese o b) tre mesi di occupazione;
3. l'utilizzo delle retribuzioni di riferimento percepite nello Stato membro nel cui territorio veniva svolta

l'attività precedente per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dopo a) un mese o b) tre mesi di occupazione nello Stato membro competente;

4. l'opzione orizzontale per il riconoscimento dei periodi di assicurazione ai fini della totalizzazione.

L'opzione preferita 2b) andrà di pari passo con l'obbligo per lo Stato membro nel cui territorio veniva svolta l'attività precedente di erogare le prestazioni di disoccupazione, laddove tale condizione non sia soddisfatta, e con l'opzione orizzontale. In tal modo si garantirà un livello minimo di integrazione nello Stato membro ospitante prima dell'acquisizione del diritto di usufruire di prestazioni di disoccupazione e un approccio coerente da parte degli Stati membri. I lavoratori mobili godranno di protezione anche nel caso in cui non completino tale periodo nello Stato membro in cui hanno svolto l'ultima attività.

Al fine di prorogare il periodo minimo per l'**esportazione** delle prestazioni di disoccupazione sono state prese in considerazione due opzioni strategiche di carattere legislativo:

1. prorogare il periodo minimo per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi, con la possibilità di esportare le prestazioni per l'intero periodo di diritto;
2. estendere il periodo di esportazione delle prestazioni di disoccupazione all'intero periodo di diritto.

L'opzione preferita è la 1, unita a un meccanismo di cooperazione rafforzata tra gli uffici del lavoro interessati a sostegno della ricerca di un impiego a livello transfrontaliero.

In relazione alle prestazioni di disoccupazione per i **lavoratori frontalieri e transfrontalieri** sono state prese in considerazione tre opzioni strategiche di carattere legislativo:

1. consentire ai lavoratori transfrontalieri di scegliere dove richiedere le prestazioni di disoccupazione, allo stesso modo di altri lavoratori transfrontalieri;
2. attribuire allo Stato in cui hanno svolto l'ultima attività il compito di erogare le prestazioni di disoccupazione, con la sub-opzione di a) chiedere ai lavoratori frontalieri di iscriversi agli uffici del lavoro dello Stato competente o b) offrire loro la scelta di iscriversi agli uffici del lavoro dello Stato competente o a quelli dello Stato di residenza;
3. attribuire allo Stato in cui hanno svolto l'ultima attività il compito di erogare le prestazioni di disoccupazione, se il lavoratore frontaliero vi ha svolto la propria attività per almeno 12 mesi e, in caso contrario, di trasferire l'onere allo Stato membro di residenza con la sub-opzione di a) chiedere ai lavoratori frontalieri di iscriversi agli uffici del lavoro dello Stato competente o b) offrire loro la scelta di iscriversi agli uffici del lavoro dello Stato competente o a quelli dello Stato di residenza.

L'opzione preferita 3a) offre il compromesso migliore per quanto riguarda una ripartizione degli oneri equa e vantaggiosa in termini di costi amministrativi.

In relazione alle **prestazioni sociali** le opzioni contemplate[1] sono state di carattere legislativo (modifica del regolamento):

1. a) consentire una deroga al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 riguardante solo l'assistenza sociale;
   b) consentire una deroga al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 riguardante un'ampia gamma di prestazioni finanziate dalle imposte;
   c) consentire una deroga precisa al principio della parità di trattamento riguardante le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70;
2. sopprimere le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo che forniscono il reddito di sussistenza dal regolamento (CE) n. 883/2004;
3. è stato inoltre preso in considerazione un approccio di carattere non legislativo (chiarimento delle norme mediante una comunicazione).

Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire chiarezza giuridica e trasparenza nel modo più efficiente ed efficace possibile, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 1a) e 1b).

[1] La sentenza CGUE 308/14 *Commissione/Regno Unito* ha inciso sulla valutazione d'impatto delle opzioni alternative. Secondo la sentenza, gli Stati membri possono subordinare l'accesso all'assistenza sociale e alle prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini economicamente inattivi al rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva sulla libera circolazione. La situazione è diversa per le persone in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno è conferito direttamente dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Poiché la presente relazione è stata approvata dal comitato per il controllo normativo prima di tale sentenza, gli autori non hanno riesaminato nella sostanza le opzioni o l'analisi del relativo impatto, che non riflette il trattamento differenziato dei cittadini economicamente inattivi e delle persone in cerca di lavoro.

In relazione alle **prestazioni familiari**, in alternativa allo status quo sono state considerate due opzioni legislative riguardanti il collegamento tra il livello delle prestazioni familiari percepite e i costi sostenuti:

1. indicizzazione delle prestazioni familiari esportate nello Stato di residenza del figlio con a) adeguamento al rialzo e al ribasso o b) solo al ribasso,
2. competenza primaria di erogare le prestazioni familiari allo Stato di residenza.

L'opzione di eliminare l'obbligo di esportare le prestazioni familiari è stata presa in considerazione ma scartata per motivi giuridici.

È stata inoltre considerata un'opzione legislativa orizzontale, volta a coordinare l'erogazione degli assegni per l'educazione dei figli, che presenta tre varianti: a) diritti individuali connessi agli assegni per l'educazione dei figli legati alle retribuzioni, con l'obbligo vincolante per lo Stato membro competente in via subordinata di derogare alle norme anticumulo (vale a dire di erogare le prestazioni nella loro totalità); b) lo stesso approccio di a) ma in relazione a tutti gli assegni per l'educazione dei figli (legati alle retribuzioni e forfetari) e c) lo stesso approccio di b) ma con una deroga opzionale alle norme anticumulo (lo Stato competente sussidiario può erogare le prestazioni nella loro totalità oppure versare solo un supplemento nel caso in cui le prestazioni siano più elevate rispetto a quelle dello Stato cui spetta la competenza primaria).

L'opzione preferita è mantenere lo status quo combinato con l'opzione orizzontale c). Tale combinazione garantisce che la responsabilità primaria per le prestazioni familiari spetti allo Stato membro dell'attività economica, in cui un genitore paga le imposte e versa i contributi previdenziali; in tal modo si proteggono i componenti della famiglia e si promuovono al meglio gli interessi dei figli. L'introduzione dell'opzione orizzontale c) consente anche di incentivare l'equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare nei periodi dedicati all'educazione dei figli, ponendo una maggiore enfasi sui diritti individuali e sostenendo gli Stati membri che incoraggiano attivamente un maggiore equilibrio tra i generi senza tuttavia imporlo come obbligo.

Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?

In relazione alle **prestazioni per l'assistenza di lungo periodo** lo scenario di riferimento (status quo) è stato sostenuto da otto Stati membri[2]; due Stati si sono detti contrari a tale opzione. Anche l'aumento della protezione sociale per i cittadini vulnerabili è stato posto in evidenza dalle ONG e dai cittadini. L'opzione 1 ha ottenuto il sostegno maggiore dagli Stati membri (16 a favore - nessuno contro).
Nessuno Stato membro ha sostenuto l'opzione 2.

In relazione alle **prestazioni di disoccupazione** la reazione di Stati membri, esperti, parti sociali, ONG e altre parti interessate non è stata univoca e, a prescindere dall'opzione orizzontale, non è emersa una chiara maggioranza a favore di una determinata opzione. La maggioranza dei singoli rispondenti nell'ambito della consultazione pubblica si è espressa a favore di una proroga del periodo di esportazione per le prestazioni di disoccupazione e del diritto di scelta per i lavoratori frontalieri.

In relazione alle **prestazioni sociali**, 11 Stati membri hanno sostenuto la modifica dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, al fine di consentire deroghe per l'assistenza sociale. Due Stati membri hanno patrocinato la soppressione dal regolamento delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Quattro Stati membri si sono detti favorevoli a prevedere orientamenti amministrativi. Le opinioni delle parti sociali sono risultate discordanti. Qualcuna di esse ha invocato tutele più solide per la protezione dei sistemi di sicurezza sociale da oneri eccessivi; altre hanno sottolineato i potenziali impatti negativi sui cittadini vulnerabili. Dato che tali misure costituiscono una codifica della giurisprudenza, esse non sono state inserite nella consultazione pubblica.

In relazione alle **prestazioni familiari**, lo scenario di riferimento è stato sostenuto da 17 su 28 Stati membri; anche le ONG e le parti sociali in rappresentanza dei lavoratori si sono espresse a favore, come pure la maggioranza dei rispondenti nell'ambito della consultazione pubblica. Le opzioni 1a) e 1b) hanno ricevuto scarso sostegno da parte degli Stati membri [quattro Stati membri erano a favore dell'opzione a) e nessuno ha optato per l'opzione b)]. L'opzione 2 è stata sostenuta come prima o seconda scelta da 10 Stati membri, mentre dalle ONG, dalle parti sociali e dalla consultazione pubblica sono emersi pareri discordanti. Le opzioni orizzontali sono state elaborate quale risposta diretta alla reazione di quattro Stati membri, del Consiglio, del Parlamento, delle parti sociali, del comitato consultivo per le pari opportunità tra uomini e donne e di altre parti interessate in merito alla necessità di pratiche di lavoro flessibili a sostegno dei genitori. Dato che la loro elaborazione è avvenuta in una fase successiva del processo di consultazione, ha avuto luogo solo una consultazione

[2] I pareri degli Stati membri sono stati espressi in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

informale.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
L'opzione 1 garantisce la certezza giuridica, la trasparenza e la stabilità del regime. Un capitolo a parte, che qualifica le norme sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, fornirà una chiara distinzione delle stesse dalle disposizioni sulle prestazioni di malattia e assistenza sociale. I cittadini e le istituzioni trarranno vantaggio da tale chiarimento. I costi di attuazione saranno ridotti, in quanto il sistema attuale non viene drasticamente modificato. Facilitando il confronto dei vantaggi, tale opzione potrebbe ridurre le controversie tra le istituzioni nonché consentire di risparmiare tempo e denaro in relazione ai singoli casi ed è inoltre coerente con l'obiettivo di aumentare la protezione delle persone che necessitano dell'assistenza di lungo periodo.

Prestazioni di disoccupazione
Le opzioni preferite assicurano un collegamento più stretto tra le istituzioni competenti e il richiedente. La proposta relativa ai lavoratori frontalieri e la concessione di un periodo di esportazione più lungo ne faciliteranno probabilmente il reinserimento nel mercato del lavoro e pertanto avranno un impatto positivo sui lavoratori mobili. Ci si attende un impatto complessivamente positivo dall'abolizione della procedura di rimborso. La proroga del periodo di esportazione aumenterà le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro ma non avrà alcun impatto economico diretto, in quanto il periodo di esportazione non supera mai il diritto di base.

Prestazioni sociali
L'opzione preferita chiarirà i diritti dei lavoratori mobili dell'UE e agevolerà le scelte informate dei cittadini. Essa può ridurre i costi normativi (spese legali e di consulenza legale) e dare maggiore visibilità alle vigenti misure di salvaguardia per il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante, tutelando al contempo i diritti dei cittadini nell'esercizio della libertà di movimento.

Prestazioni familiari
L'impatto dello scenario di riferimento è neutro. L'opzione orizzontale c) può eliminare i disincentivi a condividere le responsabilità dell'educazione dei figli per i genitori che lavorano. Il fatto che le prestazioni possano essere concesse solo in base al diritto individuale determinerà un collegamento chiaro e trasparente tra lo Stato membro che eroga le prestazioni e il beneficiario; inoltre semplificherà le procedure, riducendo così i costi normativi per le autorità pubbliche e i ritardi nel trattamento delle richieste di prestazioni.

Non è previsto alcun impatto in relazione all'iniziativa riguardante le questioni ambientali.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
Si prevede che i costi di attuazione siano ridotti e, nel lungo termine, essa consentirà di risparmiare tempo e denaro spesi dagli Stati membri in relazione ai singoli casi.

Prestazioni di disoccupazione
Si prevede che l'opzione preferita per la **totalizzazione dei periodi e il calcolo delle prestazioni** non esplichi, nel complesso, un effetto sostanziale sulla spesa. In base alle norme attualmente in vigore, ci si può attendere un risparmio complessivo di modica entità (29 milioni di euro per i 23 Stati membri che hanno fornito informazioni).
Una proroga da 3 a 6 mesi del **periodo di esportazione** minimo delle prestazioni di disoccupazione non avrà alcun impatto economico diretto, in quanto il periodo di esportazione non supera mai il periodo del diritto di base alle prestazioni di disoccupazione.
L'opzione preferita in relazione alle prestazioni di disoccupazione per i **lavoratori frontalieri** potrebbe indurre un leggero aumento delle erogazioni complessive (442 milioni di euro invece di 416 milioni di euro nell'ambito dello scenario di riferimento).

Prestazioni sociali
In quanto codifica della giurisprudenza esistente, non ci si attendono costi rilevanti.

Prestazioni familiari
L'impatto dello scenario di riferimento è neutro. L'opzione orizzontale c) può comportare per alcuni genitori la perdita del diritto maturato in base ai diritti derivati; tuttavia, alla luce dei bassi livelli di conformità tra gli Stati membri all'obbligo di concedere diritti derivati in relazione agli assegni per l'educazione dei figli, si prevede che l'impatto sia limitato. L'opzione orizzontale può anche implicare un impatto economico negativo, in quanto gli Stati membri competenti in via subordinata potrebbero erogare prestazioni maggiori. Gli Stati membri avranno tuttavia la possibilità di decidere se disapplicare le norme anticumulo; pertanto ogni impatto economico sarà volontario. La natura opzionale della deroga potrebbe ridurre l'impatto positivo di tale cambiamento per i genitori che lavorano.

Non è previsto alcun impatto negativo in relazione all'iniziativa riguardante le questioni ambientali.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Non si prevede alcun impatto diretto per le imprese, le PMI e le microimprese.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo:
N/A

Prestazioni di disoccupazione:
N/A

Prestazioni sociali
N/A

Prestazioni familiari:
L'opzione orizzontale c) potrebbe aumentare del 60% in media le spese a carico dello Stato membro competente in via subordinata; tuttavia gli Stati membri potranno scegliere se disapplicare o no le norme anticumulo.

Sono previsti altri impatti significativi?

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
Le nuove norme contribuiranno a un migliore coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e quindi alla libertà di movimento e di residenza. Esse garantiranno che i cittadini con esigenze di assistenza non siano svantaggiati nell'esercizio del loro diritto alla libertà di movimento all'interno dell'UE.

Prestazioni sociali
L'opzione conferisce una maggiore visibilità alle misure di salvaguardia previste dal diritto dell'UE, al fine di evitare che i cittadini dell'Unione economicamente inattivi ricorrano al sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento.

Prestazioni di disoccupazione
La proroga del periodo di esportazione consentirà alle persone in cerca di lavoro di avvalersi al meglio delle opportunità offerte dal mercato del lavoro europeo.

Prestazioni familiari
Le opzioni orizzontali offrono una maggiore tutela dei diritti fondamentali in relazione al diritto delle famiglie (articolo 33, paragrafo 2) di conciliare vita familiare e vita professionale.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Il processo di attuazione della revisione sarà sottoposto a valutazione dalla Commissione cinque anni dopo l'applicazione del quadro giuridico riveduto.